



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 45 DEL 10.07.2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ED I COMUNI MEMBRI, PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DA DESTINARE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONTRATTI DALLE IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DALLE MICROIMPRESE DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL FRIGNANO.**

L'anno **duemilaventuno** addì **dieci** del mese di **luglio** alle ore **18:30** in modalità audio conferenza ai sensi dell'art. 173, comma 1, D.L. 18 del 17/03/2020 e dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- già da diversi anni l'Unione dei Comuni del Frignano, proseguendo la manovra di intervento attivata negli anni precedenti dalla soppressa Comunità Montana del Frignano a cui è subentrata dal 01/01/2014, ha intrapreso iniziative volte a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese artigianali e commerciali operanti sul proprio territorio, finalizzate a supportare particolari interventi aziendali e di crescita dell'intero settore produttivo.
- tale manovra di intervento è stata attuata congiuntamente dall'Unione e dai Comuni membri attraverso la costituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su prestiti contratti dalle imprese per la realizzazione di determinate tipologie di interventi, previa stipula di apposito protocollo di intesa finalizzato a disciplinare sia la costituzione del fondo che le modalità per la gestione del provvedimento nel suo complesso;

Rilevato che:

- con la conclusione del provvedimento attivato per l'annualità 2019 è cessata nel contempo anche la validità dell'ultimo protocollo di intesa sottoscritto tra l'Unione e i Comuni per la costituzione e la gestione del fondo destinato al finanziamento dell'intervento di cui trattasi, attraverso il quale erano stati inoltre regolamentati i criteri per l'accesso ai contributi sia con riferimento alla tipologia di impresa che di intervento;
- nell'anno 2020, a causa soprattutto delle numerose problematiche conseguenti alla pandemia dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, che ha comportato tra l'altro chiusure prolungate di svariate attività economiche – in particolare nel settore del commercio – il provvedimento non è stato attivato, ma sono state comunque mantenute – sia dai Comuni che dall'Unione - le risorse finanziarie già stanziare per il provvedimento; risorse che verranno pertanto utilizzate nell'anno in corso;
- che infatti, in considerazione degli effetti positivi riscontrati dall'iniziativa, che nel corso degli anni si è sempre rivelata un'apprezzata forma di sostegno per l'imprenditoria locale soprattutto nei periodi in cui la situazione di crisi economica aveva notevolmente frenato la capacità di investimento e di sviluppo delle imprese, è emersa la volontà - da parte dell'Unione dei Comuni del Frignano e dei Comuni ricompresi nel proprio ambito territoriale - di riproporre l'intervento a sostegno delle imprese del territorio;

Riscontrata pertanto la necessità, al fine di proseguire la collaborazione tra l'Unione ed i Comuni membri, di approvare un nuovo protocollo di intesa attraverso il quale saranno regolamentate la costituzione e le modalità di gestione del fondo, nonché la definizione delle categorie imprenditoriali ammesse a beneficiare dei contributi ed i criteri di attribuzione dei punteggi sia con riferimento alla tipologia di impresa sia in relazione alla tipologia di intervento;

Visto a tal fine lo schema del Protocollo di intesa trasmesso dall'Unione dei Comuni del Frignano, nel testo di cui all'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- il protocollo d'intesa avrà validità per il triennio 2021/2023, fermo restando che la dotazione finanziaria fondo ammonterà a complessivi € 206.298,00 in via eccezionale per il solo anno 2021 (misura raddoppiata rispetto ai fondi costituiti negli anni precedenti in quanto comprendente anche la quota relativa all'anno 2020, inizialmente stanziata ma poi non utilizzata per le motivazioni suesposte), mentre per gli anni 2022 e 2023 verrà definita - unitamente alle quote di partecipazione degli Enti aderenti - in sede di Bilancio di Previsione dell'Unione;
- l'importo massimo riferito alle annualità 2022 e 2023 che ciascun Comune dovrà prevedere è da intendersi quello del fondo costituito nelle annualità precedenti fino al 2019, pari al 50% del fondo costituito per l'anno 2021;
- per quanto concerne i soggetti ammissibili e i criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle varie categorie di imprese e di interventi, individuati agli articoli 4 e 5 del Protocollo suddetto, per gli anni 2022 e 2023 i Comuni delegano l'Unione ad apportare eventuali modifiche che dovessero ritenersi necessarie e/o opportune anche nell'ottica di ottimizzare l'intervento di sostegno in favore dell'imprenditoria locale;

Dato atto che questo Comune ha previsto nel Bilancio 2021 apposito stanziamento per il finanziamento a favore dell'imprenditoria locale tramite contributi per l'abbattimento del tasso di interesse, nella misura indicata all'art. 8 del Protocollo sopra citato;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Contabile in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267


Con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi, tramite appello nominale;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare lo schema del "*Protocollo di intesa*" da stipularsi fra l'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni membri, per la costituzione di un fondo comune da destinare alla concessione di contributi in conto interessi su prestiti contratti dalle imprese commerciali, artigianali e dalle microimprese di produzione di beni e servizi del territorio dei Comuni aderenti al provvedimento, nel testo di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di dare atto che attraverso il suddetto protocollo di intesa si procede, oltre alla formale costituzione del fondo e alla regolamentazione dei reciproci rapporti tra gli Enti connessi alle modalità di gestione dello stesso, alla definizione delle categorie imprenditoriali ammesse a beneficiare dei contributi e dei criteri di attribuzione dei punteggi, sia con riferimento alla tipologia di impresa sia in relazione alla tipologia di intervento;
- 3) Di dare atto, altresì, che tale protocollo di intesa avrà validità con decorrenza dalla sua stipula e fino alla conclusione del procedimento che sarà attivato con riferimento ai bandi da pubblicarsi per l'annualità 2023 e potrà essere eventualmente rinnovato previa adozione di apposito atto deliberativo da parte degli Enti interessati;
- 4) Di autorizzare la Dott.ssa Angiolina Castelli, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile a sottoscrivere il suddetto protocollo di intesa in rappresentanza di questo Ente;
- 5) Di impegnarsi a finanziare la quota parte del fondo a carico di questo Comune per l'anno 2021, pari ad € 3.900,00 così come previsto dall'art. 8 del protocollo di intesa, dando atto che

all'assunzione di regolare impegno di spesa provvederà il responsabile del competente servizio con propria determinazione.

- 6) L'importo massimo riferito alle annualità 2022 e 2023 che ciascun Comune dovrà prevedere è da intendersi quello del fondo costituito nelle annualità precedenti fino al 2019, pari al 50% del fondo costituito per l'anno 2021;
- 7) Di dare atto che, a conclusione di ciascuna annualità di validità del provvedimento, l'Unione dei Comuni del Frignano provvederà a trasmettere a questo Comune apposito rendiconto dal quale risulti la ripartizione della quota a proprio carico, che dovrà essere rimborsata all'Unione stessa;
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata votazione favorevole all'unanimità, stante l'urgenza di procedere alla stipula del protocollo di intesa e consentire la conseguente pubblicazione dei bandi relativi all'annualità 2021.



**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 16/07/2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

**Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

## **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[ ] è divenuta esecutiva il . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MIRKA LOTTI**

# UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

\* \* \* \* \*

## PROTOCOLLO DI INTESA

**TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO E I COMUNI MEMBRI, PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DA DESTINARE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONTRATTI DALLE IMPRESE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DALLE MICROIMPRESE DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DEL TERRITORIO DEL FRIGNANO.**

Tra gli Enti:

....*omissis*...

### **PREMESSO**

- **Che** da diversi anni l'Unione dei Comuni del Frignano, proseguendo l'iniziativa a suo tempo attivata dalla soppressa Comunità Montana del Frignano alla quale è subentrata dal 01/01/2014, ha attivato interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse su prestiti concessi alle imprese artigianali e commerciali operanti sul proprio territorio, a sostegno dell'economia locale e nell'intento di ovviare agli effetti che la crisi economica nazionale ha prodotto sia sotto il profilo della produzione, sia per le conseguenti opportunità occupazionali;
- **Che** anche dai Comuni membri è emersa la necessità di stanziare, nei propri bilanci, fondi a sostegno dell'imprenditoria locale, con il concorde impegno di attivare forme di intervento finalizzate a supportare attività ed iniziative aziendali o settoriali, nonché specifiche situazioni critiche di potenziale impatto sull'economia locale;
- **Che** al fine di dare continuità all'intervento sopracitato, l'Unione dei Comuni del Frignano ha proposto ai Comuni membri la costituzione – per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023 - di un fondo comune cofinanziato dall'Unione e dai Comuni medesimi, da destinare alla concessione di contributi in conto interessi su prestiti contratti dalle imprese artigianali e commerciali operanti sul proprio territorio per determinate tipologie di interventi;
- **Che** le amministrazioni sopracitate, sulla base delle deliberazioni adottate dai competenti organi, intendono stipulare un protocollo di intesa al fine di procedere alla costituzione del suddetto fondo, disciplinarne condizioni e

modalità di utilizzo, nonché per l'individuazione dei criteri per l'accesso ai contributi e degli interventi ammissibili.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Con il presente Protocollo d'intesa l'Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni sottoscrittori dello stesso intendono costituire un fondo comune da destinare alla concessione di contributi per l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti contratti dalle imprese commerciali, artigianali, nonché dalle microimprese di produzione di beni o servizi, che abbiano una sede operativa e/o un'unità locale sul territorio dei Comuni medesimi, in possesso dei requisiti e per la realizzazione degli interventi individuati ai successivi articoli.

Con il presente Protocollo d'intesa i Comuni e l'Unione intendono disciplinare i reciproci rapporti inerenti alla realizzazione dell'intervento in oggetto, con particolare riferimento agli aspetti connessi alle modalità di utilizzo del fondo di cui trattasi e agli obiettivi e finalità dell'intervento stesso.

### **Art. 2 – Modalità di attuazione del provvedimento**

L'intervento finanziario rivolto all'imprenditoria locale che l'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni intendono realizzare attraverso il fondo di cui al successivo art. 8, è attuato tramite l'assegnazione – a favore dei beneficiari in possesso dei requisiti richiesti – di un contributo per l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti a breve/medio periodo che gli stessi hanno attivato o andranno ad attivare nell'arco temporale previsto dai rispettivi bandi, per la realizzazione delle tipologie di interventi di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Ai fini dell'attuazione del provvedimento, l'Unione procede alla pubblicazione di appositi bandi annuali, distintamente per il settore del commercio e per quello dell'artigianato e delle microimprese di produzione di beni e servizi.

Tali bandi sono approvati, unitamente alla modulistica per accedere ai contributi, dal competente Responsabile di Servizio dell'Unione e trasmessi ai Comuni.

L'Unione si impegna, altresì, a dare adeguata pubblicità ai suddetti bandi attraverso il proprio sito web, le organizzazioni di categoria e con ogni altro mezzo ritenuto utile ad assicurarne la massima diffusione sul territorio.

Successivamente l'Unione provvede alla raccolta delle domande e all'esperimento di un'istruttoria sulle singole istanze pervenute, a seguito della quale - sulla base dei punteggi attribuiti con riferimento ai criteri previsti dai bandi sia relativamente alla tipologia di impresa che agli interventi realizzati - vengono approvate le relative graduatorie ed assegnati i contributi.

Sarà cura della stessa Unione comunicare ai soggetti ammessi l'assegnazione dei contributi e, successivamente, provvedere alla loro liquidazione previa istruttoria definitiva tendente ad accertare l'avvenuta realizzazione dell'intervento in conformità alle prescrizioni dei relativi bandi.

Il contributo assegnato è calcolato con riferimento al tasso di interesse applicato dall'Istituto di Credito al momento della stipula del contratto di finanziamento.

### **Art. 3 – Ammontare del contributo ed importi finanziabili**

Il contributo in conto interessi assegnato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi è fissato, di norma, nella misura dell'1,5% attualizzato al momento della stipula del contratto di finanziamento, fatta eccezione per le tipologie di imprese di cui alle lettere a) e b) dei successivi articoli 4 e 5, relativamente alle quali il contributo assegnato è fissato nella misura del 2%.

L'importo del mutuo ammissibile per azienda, sul quale verrà calcolato il contributo, non potrà essere inferiore a € 10.000,00.

L'importo massimo del mutuo per azienda non potrà essere superiore ad € 50.000,00 per il settore commerciale e ad € 60.000,00 per il settore dell'artigianato e le microimprese.

Il contributo ammissibile si riferisce ad un mutuo della durata massima di 60 mesi, indipendentemente dalla periodicità di rimborso delle singole rate.

Le Imprese in possesso dei requisiti previsti potranno accedere al contributo anche qualora il finanziamento sia attivato per importo e/o durata superiori a quelli di cui sopra, fermo restando che in tale ipotesi il contributo verrà calcolato rapportandolo ai parametri massimi sopra specificati.

### **Art. 4 – Soggetti ammissibili e criteri di attribuzione dei punteggi per il settore del commercio**

Possono accedere ai contributi di cui al presente articolo le Imprese di commercio in sede fissa, le imprese di somministrazione di alimenti e bevande, le imprese turistico - ricettive (come riconosciute ai sensi del D. Lgs. n. 79/2011 e della L.R. n. 40/2002 e successive modifiche) che abbiano una sede operativa e/o un'unità locale nel territorio dei Comuni dell'Unione dei Comuni del Frignano aderenti al provvedimento.

Ai fini della formazione della graduatoria, verranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti fattori, da valutarsi con peso decrescente:

#### 1) CRITERI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI IMPRESA

- a) imprese di nuova costituzione, imprese che abbiano effettuato subentri o ampliato la propria attività, che si siano trasferite o che abbiano aperto nuove unità locali nel territorio dei comuni aderenti al provvedimento in data non antecedente al 1° gennaio 2021;
- b) imprese che abbiano effettuato, in data non antecedente al 1° gennaio 2021, assunzioni di personale a tempo indeterminato o con contratto a termine purché di durata non inferiore a dodici mesi, a condizione che abbiano dato luogo ad un incremento di organico e prevedendo una maggiorazione di punteggio se l'assunzione riguarda almeno una persona disabile);
- c) Attività situate nelle frazioni o all'interno dei centri storici (come individuati dagli strumenti urbanistici);
- d) imprese giovanili singole o associate, con i requisiti anagrafici di cui all'art. 1 comma 2 del DM n. 306/1998;
- e) imprese femminili (soggetti di cui all'art. 53 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198);
- f) altre imprese

#### 2) CRITERI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

- a) ammodernamento, arredamento, rinnovo dei locali;
- b) acquisto, ristrutturazione, ampliamento di immobili strumentali;
- c) interventi mirati al risparmio energetico e/o all'utilizzo di energie alternative;
- d) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, nonché di autocarri per uso aziendale con un numero di posti non superiore a tre o di mezzi collettivi per uso navetta.
- e) acquisto scorte di magazzino, limitatamente alle imprese di cui alle lettere a) e b) del punto 1) e nell'importo massimo di € 25.000,00.

**Art. 5 – Soggetti ammissibili e criteri di attribuzione dei punteggi per  
il settore dell’artigianato e le microimprese**

Possono accedere ai contributi di cui al presente articolo le imprese artigianali (iscritte al relativo Albo) e le microimprese di produzione di beni e servizi, che abbiano una sede operativa e/o un’unità locale all’interno del territorio dei Comuni dell’Unione del Frignano aderenti al provvedimento.

Non possono essere ammessi al contributo le imprese operanti nel settore del trasporto per conto di terzi per quanto concerne l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Non possono altresì accedere ai contributi previsti dal bando le imprese agricole.

Ai fini della formazione della graduatoria, verranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti fattori, da valutarsi con peso decrescente:

1) CRITERI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI IMPRESA

- a) imprese di nuova costituzione, imprese che abbiano effettuato subentri o ampliato la propria attività, che si siano trasferite o che abbiano aperto nuove unità locali nel territorio dei comuni aderenti al provvedimento in data non antecedente al 1° gennaio 2021;
- b) imprese che abbiano effettuato, in data non antecedente al 1° gennaio 2021, assunzioni di personale a tempo indeterminato o con contratti a termine purché di durata non inferiore a dodici mesi, a condizione che abbiano dato luogo ad un incremento di organico (prevedendo una maggiorazione di punteggio se l’assunzione riguarda almeno una persona disabile);
- c) imprese ubicate o che si stabiliscono in Aree per insediamenti produttivi come definite dagli strumenti urbanistici;
- d) imprese giovanili singole o associate, con i requisiti anagrafici di cui all’art. 1 comma 2 del DM n. 306/1998;
- e) imprese femminili (soggetti di cui all’art. 53 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198);
- f) altre imprese

## 2) CRITERI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

- a) acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, nonché di autocarri per uso aziendale con un numero di posti non superiore a tre, di mezzi da adibire al servizio taxi o di mezzi per il trasporto collettivo con conducente (es. pullman).
- b) acquisto, ristrutturazione, ampliamento di immobili strumentali (prevedendo una maggiorazione di punteggio se l'intervento riguarda l'innovazione tecnologica e/o laboratori di artigianato artistico);
- c) interventi mirati al risparmio energetico e/o all'utilizzo di energie alternative;
- d) acquisto scorte di magazzino, limitatamente alle imprese di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1) e nell'importo massimo di € 30.000,00.

### **Art. 6 – Condizioni generali per l'accesso ai contributi**

Relativamente ad entrambe le categorie imprenditoriali, non possono in nessun caso essere ammesse a beneficiare dei contributi le imprese che, pur avendo la propria sede legale nel territorio dell'Unione, operano esclusivamente al di fuori di esso.

Qualora un'impresa sia in possesso delle caratteristiche per rientrare sia tra i beneficiari individuati dal bando rivolto al commercio, sia tra quelli individuati dal bando rivolto all'artigianato e alle microimprese, dovrà optare su quale bando presentare la domanda di contributo, essendo consentita la presentazione di una sola domanda per ciascuna impresa.

E' invece consentito che un'impresa presenti domanda riferita alla realizzazione di due o più tipologie di interventi tra quelli previsti dal rispettivo bando, eventualmente attivati attraverso finanziamenti diversi, fermo restando che l'importo complessivo finanziabile dovrà rientrare nel limite massimo ammissibile a contributo fissato dal bando stesso.

I contributi erogati a valere sul presente provvedimento non sono cumulabili con altri contributi erogati da soggetti pubblici o privati per lo stesso intervento.

Le agevolazioni previste dal presente provvedimento sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

### **Art. 7 – Criteri generali per l'attribuzione dei punteggi**

Ai fini della formazione delle graduatorie relative ad entrambe le categorie imprenditoriali ammesse a beneficiare dei contributi, l'attribuzione dei punteggi verrà effettuata secondo i seguenti criteri generali:

a) per quanto riguarda il punteggio relativo alla tipologia di impresa, le imprese di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) dei precedenti articoli 4 e 5) hanno diritto al cumulo dei punteggi qualora rientranti nelle rispettive categorie.

b) per quanto riguarda il punteggio relativo alla tipologia di intervento, qualora un'impresa dichiara di effettuare/di aver effettuato più interventi tra quelli individuati, avrà diritto unicamente al punteggio previsto dal bando con riferimento all'intervento – tra quelli indicati – che ha valore economico prevalente.

### **Art. 8 – Rapporti finanziari**

L'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni aderenti al provvedimento finanzieranno la realizzazione dello stesso con fondi previsti nei rispettivi bilanci, per un importo ammontante per l'anno 2021 a complessivi € 206.298,00, sulla base del seguente riparto:

• UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ...	€	70.000,00
• COMUNE DI FANANO .....	€	11.532,00
• COMUNE DI FIUMALBO .....	€	5.686,00
• COMUNE DI LAMA MOCOGNO .....	€	8.670,00
• COMUNE DI MONTECRETO .....	€	3.900,00
• COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ...	€	53.658,00
• COMUNE DI PIEVEPELAGO .....	€	11.062,00
• COMUNE DI POLINAGO .....	€	4.480,00
• COMUNE DI RIOLUNATO .....	€	2.650,00
• COMUNE DI SERRAMAZZONI .....	€	19.796,00
• COMUNE DI SESTOLA .....	€	14.864,00
<b>TOTALE .....</b>	<b>€</b>	<b>206.298,00</b>

Ferma restando l'eccezionalità della dotazione finanziaria del fondo per l'anno 2021 – che risulta raddoppiata rispetto a quella di € 103.149,00 dei fondi costituiti con medesime finalità negli anni precedenti in quanto comprendente anche la quota relativa all'anno 2020 - inizialmente stanziata ma poi non utilizzata - la costituzione del fondo per gli anni successivi e le quote di partecipazione allo stesso sia dell'Unione che dei Comuni aderenti verranno definite in sede di Bilancio di Previsione dell'Unione.

#### **Art. 9 – Criteri di attribuzione dei punteggi per gli anni 2022 e 2023**

Per gli anni 2022 e 2023 i Comuni delegano l'Unione ad apportare eventuali modifiche ai criteri di attribuzione dei punteggi individuati ai precedenti articoli 4 e 5 del presente protocollo di intesa, che dovessero ritenersi necessarie e/o opportune anche nell'ottica di ottimizzare l'intervento di sostegno in favore dell'imprenditoria locale.

#### **Art. 10 – Destinazione e modalità di gestione del fondo**

Il fondo complessivo di cui al precedente articolo 8 verrà destinato per il 45% al finanziamento di pratiche relative al settore commerciale e per il 55% al finanziamento di pratiche relative al settore dell'artigianato e delle microimpresa.

Il fondo comune costituito dall'Unione e dai Comuni, nel rispetto dei criteri contenuti nei bandi, sarà suddiviso in sottoprogrammi per ogni Comune, al fine di garantire che le quote stanziata da ogni singolo Comune vengano utilizzate esclusivamente a favore delle imprese del rispettivo territorio.

La quota parte del fondo messa a disposizione dall'Unione e non utilizzata nei sottoprogrammi di cui sopra, verrà destinata secondo l'ordine della graduatoria generale.

Fermo restando quanto sopra specificato in ordine alla suddivisione del fondo in sottoprogrammi per Comune, eventuali economie accertate su una delle graduatorie approvate (artigianale o commerciale) potranno essere utilizzate – qualora necessario - per l'assegnazione di contributi ad imprese inserite nell'altra graduatoria altrimenti non finanziabili per carenza di fondi.

#### **Art. 11 – Rendicontazione ai Comuni/Rimborso**

A conclusione del procedimento, l'Unione dei Comuni del Frignano trasmetterà ai Comuni interessati apposita rendicontazione, comprendente sia l'elenco delle imprese dei rispettivi territori che hanno beneficiato dei contributi, sia l'ammontare dei contributi erogati.

I comuni provvederanno a rimborsare all'Unione le quote di loro spettanza (derivanti dagli interventi effettuati nel proprio territorio) sulla base della rendicontazione inviata dall'Unione medesima, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa.

### **Art. 12 – Durata**

Il presente Protocollo di intesa avrà validità con decorrenza dalla stipula e fino alla conclusione del procedimento attivato con riferimento ai bandi pubblicati per l'anno 2023 e potrà essere eventualmente rinnovato previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli Enti interessati.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

***Letto, confermato e sottoscritto.***

